

LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1970, N. 3

**Contributi a favore degli ospedali civili
per l'acquisto di attrezzature^{1 2 3}**

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli ospedali civili, per la durata massima di anni quindici, un contributo costante fino al 5 per cento della spesa, che le Amministrazioni interessate affrontano per l'acquisto di attrezzature e di arredamenti effettuato in conformità al piano regionale ospedaliero di cui agli articoli 28 e 49 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10.

Per beneficiare del contributo di cui al precedente comma, gli enti interessati devono presentare domanda corredata della deliberazione dell'organo competente, della relazione illustrativa del direttore sanitario dell'ospedale e del preventivo di spesa. Nella deliberazione dell'organo competente dovrà essere indicato il piano di finanziamento della spesa.

¹ In B.U. 3 febbraio 1970, n. 5.

² Si vedano la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e la l.r. 30 aprile 1980, n. 6 inerenti la riforma sanitaria.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

Art. 2

Il contributo, di cui all'articolo precedente, è corrisposto direttamente all'ente beneficiario dietro presentazione delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici, nonché dell'estratto del libro inventario dei beni mobili dell'ospedale, a comprova della presa in carico dei beni acquistati.

Qualora la spesa ammessa a contributo venisse finanziata con un mutuo contratto presso un Istituto di credito, a richiesta dell'ospedale il contributo regionale potrà essere corrisposto a detto Istituto, previa attestazione da parte di quest'ultimo dell'avvenuto pagamento del rateo o dei ratei afferenti la corrispondente annualità e fermo restando per l'ospedale l'obbligo previsto al primo comma del presente articolo.

Art. 3

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1969, un limite di impegno di Lire 50 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte nello statuto di previsione della spesa della Regione nella misura di Lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1983.

Per gli scopi di cui alla presente legge possono essere utilizzate le disponibilità finanziarie autorizzate con legge regionale 2 settembre 1968, n. 27.

Art. 4

All'Onere di Lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1969, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5 (Norma transitoria)

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, per l'ammissione ai benefici disposti dalla presente legge deve tenersi conto della vigente classificazione dell'ospedale al quale sono destinate le attrezzature e gli arredamenti, Oltre che dei programmi di sviluppo economico delle Province di Trento e di Bolzano per il triennio 1968 - 1970.

Il contributo previsto dalla presente legge può essere concesso anche per acquisti già effettuati, purché in data non anteriore all'approvazione dei programmi di sviluppo economico di cui al precedente comma; a tale riguardo fa testo la data delle fatture delle ditte fornitrici.
